

ALLEGATO "E" AL N. 16359 DI RACC.

CONTRATTO DI CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA

"PARCO TURISTICO DI CAVALLINO-TREPORTI"

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituito, ai sensi degli artt. 2602 e segg. del Codice Civile e dell'art. 18 della Legge della Regione Veneto 14 giugno 2013, n. 11, il Consorzio "Parco Turistico di Cavallino-Treporti".

Art. 2 - SEDE

La sede del Consorzio è in Cavallino-Treporti (VE).

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali in ragione delle necessità operative derivanti dall'attività e per il perseguimento degli scopi sociali, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato.

Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 - SCOPI DEL CONSORZIO

Il Consorzio non ha fini di lucro e ha lo scopo di attuare programmi e progetti orientati alla gestione, allo sviluppo e qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta, ai fini della commercializzazione turistica dell'attività dei propri aderenti.

Si propone di promuovere lo sviluppo del turismo e dei servizi ad esso collegati, anche attraverso la valorizzazione delle risorse turistiche, del patrimonio



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

culturale, storico, artistico, territoriale ed ambientale;
di promuovere la qualità e la competitività delle imprese
aderenti e dei prodotti turistici da esse proposti; di
sviluppare l'attività di informazione e accoglienza
turistica della destinazione, anche mediante la gestione di
uffici di informazione, in collaborazione con le
amministrazioni pubbliche.

Potrà svolgere altresì attività finalizzate:

alla realizzazione di ricerche di mercato e statistiche,
allo studio dell'offerta turistica, alla definizione di
strategie di marketing;

alla produzione e distribuzione di materiale pubblicitario e
informativo; alla promozione e preparazione di campagne
pubblicitarie e di stampa; alla partecipazione eventi e
manifestazioni di carattere fieristico ed espositivo, al
coordinamento delle attività dei soci di marketing e
commercializzazione;

alla promozione di corsi di aggiornamento e di formazione;

all'organizzazione di convegni, dibattiti e seminari;

alla valorizzazione di produzioni tipiche ortofrutticole,
dell'enogastronomia, della produzione dell'artigianato
artistico, della cultura e delle tradizioni della
destinazione;

all'istituzione di marchi di qualità del prodotto turistico.

Il consorzio potrà altresì assumere partecipazioni in altre

imprese, istituti o enti che perseguano scopi analoghi o affini o connessi al proprio; compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, utile o necessaria per il conseguimento dello scopo, compreso il rilascio di fidejussioni, di avalli e di ogni garanzia, anche reale, a favore dei terzi.

Art. 4 - DURATA DEL CONSORZIO

La durata del Consorzio è fissata fino al 31.12.2035 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei consorziati con la maggioranza prevista per la modifica del presente contratto.

Art. 5) FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è costituito:

- a) dalla quota di partecipazione di Euro 200,00 (duecento/00) o suoi multipli versata da ciascun consorziato all'atto dell'ingresso;
- b) da eventuali contributi versati a titolo di incremento del fondo;
- c) dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienze ai patti consortili.

Tutte le decisioni che riguardano la composizione del fondo consortile sono di competenza dell'Assemblea dei consorziati.

Per la durata del consorzio i consorziati non potranno



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Art. 6) CONTRIBUTI

Per le necessità di funzionamento del Consorzio i consorziati sono tenuti a versare un contributo fisso annuo per ogni quota di partecipazione al fondo consortile versata, nonché un contributo dipendente dal tipo di servizi ottenuti, direttamente e/o indirettamente, tramite il Consorzio.

Ulteriori contributi saranno richiesti per specifiche attività svolte dal Consorzio, anche in relazione a singole iniziative prese, ai consorziati nel cui interesse tali attività sono svolte.

Gli importi dei contributi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7) FINANZIAMENTI DEI CONSORZIATI

Al fine di sopperire alla temporanea mancanza di liquidità, il Consorzio potrà ottenere prestiti fruttiferi o infruttiferi di interesse dai consorziati, anche in misura non proporzionale.

Art. 8) AMMISSIONE DEI CONSORZIATI

Possono far parte del Consorzio tutte le imprese turistiche e altri soggetti privati interessati al settore del turismo, come stabilito dall'art. 18 della L. Reg. V.to n. 11/2013.

Possono altresì partecipare le associazioni imprenditoriali e le associazioni ed organismi senza scopo di lucro, comunque interessati al conseguimento dello scopo consortile.

L'ammissione al Consorzio è fatta con domanda scritta dell'interessato rivolta al Consiglio di Amministrazione. Essa dovrà contenere l'esatta denominazione dell'impresa, la sua sede legale, le generalità del suo legale rappresentante, e l'attività effettivamente svolta, nonché il numero di quote di partecipazione che si intende versare.

L'ammissione del nuovo consorziato dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, che provvederà anche alla definizione del numero di quote di partecipazione al fondo da versare.

L'ammissione comporterà accettazione di tutte le norme del presente contratto, dei regolamenti che verranno adottati e delle altre eventuali norme e convenzioni complementari.

Il numero dei consorziati è illimitato.

L'adesione di un nuovo consorziato non comporta la modifica del presente contratto.

Ai soci è riconosciuto il diritto di beneficiare dell'attività svolta dal consorzio nonché di tutti i servizi eventualmente erogati dal medesimo, a prescindere dalla quota di fondo consortile posseduta.

Resta inteso che alcuni dei progetti e attività realizzati



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

possono riguardare anche solo i consorziati organizzati per aree omogenee o in gruppi per le medesime iniziative e le spese di gestione di tali progetti e attività saranno sostenute dai promotori degli stessi o, comunque, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'eventuale Regolamento.

Art. 9) DOMICILIO DEI CONSORZIATI

Il domicilio dei consorziati per ogni comunicazione del Consorzio è quello risultante dal Libro dei soci. È responsabilità di questi ultimi, pertanto, provvedere alla tempestiva comunicazione scritta di ogni variazione.

Art. 10) OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

I consorziati sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nel presente contratto, i regolamenti che verranno adottati e ogni deliberazione assunta dal Consorzio, uniformando agli stessi il proprio comportamento.

Art. 11) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

La quota di partecipazione è incedibile ed intrasferibile a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa.

In caso di trasferimento, a qualunque titolo, dell'azienda o di un suo ramo, il cessionario assumerà automaticamente la qualifica di consorziato, purché in possesso dei requisiti, e salvo che il Consiglio di Amministrazione, cui dovrà essere comunicato per iscritto il trasferimento, non manifesti la sua opposizione/diniego al subingresso, comunicata all'acquirente entro tre mesi dalla ricevuta

notizia della cessione stessa.

Art. 12) RECESSO DEL CONSORZIATO

Il consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione via PEC o con raccomandata a/r almeno due mesi prima della chiusura di ogni esercizio.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio nel quale il Consiglio di Amministrazione ha ricevuto la comunicazione solo se il recedente non abbia in corso obbligazione alcuna nei confronti dei consorziati, del Consorzio o di terzi per obbligazioni assunte dal Consorzio stesso in nome e per su conto, ovvero se il recedente provveda, prima della chiusura dell'esercizio, a estinguerle interamente.

In caso contrario il recesso avrà effetto alla data di chiusura dell'esercizio in cui tutte le obbligazioni sono state estinte.

Al consorziato receduto non compete la restituzione della quota di partecipazione al fondo consortile versata all'atto dell'ingresso. La quota di partecipazione del consorziato receduto verrà destinata a riserva straordinaria.

Art. 13) ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO

È escluso di diritto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, il consorziato che sia dichiarato fallito,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

che sia ammesso alla procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta o di amministrazione controllata.

E' escluso inoltre, sempre con deliberazione del consiglio di amministrazione, il consorziato che abbia perso i requisiti per l'ammissione, o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.

Il Consiglio di amministrazione potrà escludere il consorziato che abbia violato gli obblighi assunti verso il Consorzio, che si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso il Consorzio o assunte dal Consorzio in suo nome e per suo conto; il consorziato che arrechi, in qualsiasi modo, danno materiale o morale al Consorzio o agli associati, e che non osservi le disposizioni del contratto e le deliberazioni degli organi del Consorzio. Ciò senza pregiudizio di ogni altra azione di danni a suo carico.

Il consorziato escluso ed i suoi aventi causa restano responsabili nei confronti del Consorzio, degli altri consorziati e dei terzi per le obbligazioni contratte, nonché per le obbligazioni assunte dal Consorzio nei confronti di terzi.

Al consorziato escluso non compete la restituzione della quota di partecipazione al fondo consortile versata all'atto dell'ingresso. La quota di partecipazione del consorziato escluso verrà destinata a riserva straordinaria.

Art. 14) PENALITA'

Nei confronti del consorziato che si sia reso in qualche modo inadempiente nell'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni del contratto e dalle deliberazioni degli organi del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare provvedimenti sanzionatori nelle misure e con le modalità che riterrà adeguate alla violazione.

Art. 15) ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'assemblea è costituita da tutti i consorziati, ad ognuno dei quali è riconosciuta la partecipazione alle decisioni in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione al fondo; il voto di ogni consorziato vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

Hanno diritto di voto tutti i consorziati a meno che non siano stati messi in mora dal Consiglio di Amministrazione con comunicazione formale per il mancato o ritardato versamento dei contributi consortili, delle quote di funzionamento e delle altre somme dovute, a qualsiasi titolo, al Consorzio.

Ogni consorziato può farsi rappresentare da un altro consorziato o da un terzo; la rappresentanza deve essere conferita per iscritto e la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di nove consorziati.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

all'assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa.

L'avviso di convocazione, che potrà essere inviato con qualsiasi mezzo garantisca la presa d'atto della comunicazione da parte del destinatario, anche quindi per posta elettronica, dovrà indicare, oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora ed il luogo della seconda convocazione. Per le convocazioni il domicilio dei consorziati è quello risultante dal libro soci.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà del fondo consortile; l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo del fondo consortile.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

In assenza di convocazioni l'Assemblea si reputa regolarmente costituita con la presenza di tutti i consorziati, degli amministratori e dei sindaci, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Tutte le decisioni che comportano la modifica del presente

contratto dovranno essere adottate con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà del fondo consortile.

L'Assemblea è convocata almeno ogni anno per l'esame e l'approvazione della situazione patrimoniale del Consorzio, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo reputerà opportuno e quando ne sia fatta domanda da tanti consorziati che rappresentino almeno un decimo del fondo consortile.

La presidenza dell'Assemblea dei consorziati compete al presidente del Consiglio di amministrazione, e in caso di sua assenza o impedimento al Vicepresidente. In caso di assenza anche di quest'ultimo, l'Assemblea stessa eleggerà il proprio presidente. Spetta all'Assemblea la nomina del Segretario.

L'Assemblea

- a) approva la situazione patrimoniale *ex art. 2615-bis c.c.*;
- b) nomina il Consiglio di amministrazione;
- c) nomina il collegio sindacale o il sindaco unico e/o il Revisore contabile;
- d) decide sull'adozione del regolamento interno;
- e) delibera sulle modificazioni del presente contratto e su tutti gli altri oggetti attribuiti dal presente atto alla sua competenza.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti od astenuti.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei consorziati dovranno risultare da apposito libro appositamente denominato.

Art. 16) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque a sette membri, eletti anche tra non consorziati, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La scelta del numero dei componenti è rimessa all'Assemblea.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di sua assenza o impedimento, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea. Il presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre provvede alla gestione del fondo consortile e vigila per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del

Consorzio da parte dei singoli consorziati.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dai sindaci, se nominati, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.


Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei consiglieri mancanti. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

I consiglieri potranno percepire un compenso commisurato all'attività effettivamente svolta e ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento dell'incarico, previa apposita delibera assembleare.

Il Consiglio potrà delegare poteri per atti di gestione ordinaria e straordinaria ad uno o più dei suoi membri od a persone estranee determinandone le funzioni, le attribuzioni e i limiti.

Art. 17) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - METODO COLLEGIALE -
RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione almeno una volta all'anno, e comunque tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario, o quando ne



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica.

La convocazione deve essere inoltrata almeno otto giorni prima della riunione, e in caso di urgenza almeno tre giorni prima, mediante avviso inviato con qualsiasi mezzo garantisca la presa d'atto della comunicazione da parte del destinatario, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio di amministrazione si considera validamente costituito, anche in mancanza di formale convocazione, con la presenza di tutti i suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, o in mancanza di quest'ultimo, da un consigliere designato dal Consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il verbale delle deliberazioni sarà trascritto sull'apposito libro e sarà firmato dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 18) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono anche

essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

a) Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione;
- l'indicazione dei consiglieri consenzienti;
- l'indicazione dei consiglieri contrari od astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà od astensione;
- la sottoscrizione di tutti i consiglieri, sia consenzienti che astenuti che contrari.

b) Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i consiglieri i quali, entro i tre giorni successivi al ricevimento, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione redatta sullo stesso documento ricevuto, nel quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario, ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

opportuno, il motivo della loro contrarietà od astensione;
la mancanza di dichiarazione dei consiglieri entro il
termine suddetto equivale all'astensione.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno
avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione
che consenta un riscontro della spedizione e del
ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con
il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in
carica.

La decisione dei consiglieri, adottata ai sensi del presente
articolo, dovrà essere trascritta su apposito libro.

I consiglieri possono stabilire di rimettere la decisione su
particolari argomenti o su specifiche operazioni alla
delibera del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi col
metodo collegiale.

Anche una tale decisione va presa con il voto favorevole
della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 19) - RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO - FIRMA

Il presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta
legalmente il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio,
con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed
amministrative, in ogni grado di giudizio. Per gli atti
relativi, nonché per tutti quelli occorrenti per
l'esecuzione delle deliberazioni consiliari e/o assembleari,

il presidente del Consiglio di amministrazione ha firma libera.

Art. 20) - ESERCIZIO ANNUALE E SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'esercizio annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio di amministrazione redige la situazione patrimoniale del Consorzio e la deposita al Registro delle imprese. L'Assemblea per l'approvazione della situazione patrimoniale è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Nel caso il Consorzio chiuda l'esercizio con la determinazione di un utile, lo stesso non potrà essere oggetto di distribuzione, ma dovrà essere destinato ad una apposita riserva indivisibile. È comunque tassativamente vietata qualsiasi distribuzione di utili.


Art. 21) COLLEGIO SINDACALE O SINDACO UNICO

L'Assemblea dei consorziati può nominare il collegio sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, ovvero un Sindaco unico.

Con la decisione di nomina del collegio sindacale l'Assemblea ne elegge il Presidente.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione della situazione patrimoniale e sono rieleggibili. Il compenso dei sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

Se nominati, i sindaci esercitano la revisione legale dei



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

conti.

Art. 22) REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea dei consorziati può richiedere che il bilancio predisposto dall'Organo amministrativo sia sottoposto a controllo da parte di un revisore legale dei conti, da nominarsi tra gli iscritti al Registro dei revisori legali.

Art. 23) SCIoglimento DEL CONSORZIO

Lo scioglimento anticipato volontario del Consorzio è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste per la modifica del contratto di consorzio; in tal caso, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2611 del Codice Civile, ovvero da altre disposizioni di legge, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente contratto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori, in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

Le disposizioni relative ai consorziati, alle assemblee e agli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Art. 24) REGOLAMENTO INTERNO

Per l'applicazione e l'esecuzione del presente contratto il Consiglio di amministrazione, sentita l'Assemblea, potrà predisporre un regolamento interno, vincolante per tutti i consorziati.

Art. 25) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra i consorziati, o fra i consorziati e il consorzio, anche se promosse da amministratori e/o dai sindaci e/o dal revisore, ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al presente contratto, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio di Venezia. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare tra essi il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini predetti, ovvero in caso di disaccordo nella scelta del Presidente tra gli arbitri nominati, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, sempre il Presidente della Camera di Commercio di Venezia.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla sua costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche

dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei consorziati con la maggioranza di almeno i due terzi del fondo consortile.

Art. 26) RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e alle leggi vigenti in materia di consorzio.

Paolo P. P. P.
[Signature]

